

Consiglio Nazionale Forense, Sentenza 15 settembre 2025, n. 257

...omissis....

FATTI DI CAUSA

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione, oggetto di due distinti procedimenti disciplinari poi riuniti:

a) quanto al procedimento n. 156-BS/19

“per aver conseguito nel triennio 2014-2016 solo 3 crediti formativi a fronte di un obbligo che ne prevedeva 60, venendo meno ai doveri di diligenza, competenza, aggiornamento professionale e formazione continua, così violando gli artt. 11 L. 247/2012, 9 co., 1, 15 (già 13 cod. prev.), 20 CDF. In Brescia, nel triennio 2014-2016”;

b) quanto al procedimento n. 285-BS/19

“per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, coscienza, diligenza e per aver compromesso l'immagine della professione forense, con ciò violando gli artt. 1 comma 3, 4 comma 1, 9, 10, 11, 12, 14 e 20 del CDF e, nello specifico, per aver redatto e sottoscritto due atti di citazione a giudizio avanti al Tribunale di B contro la soc. [AAA] leasing spa, alla stessa notificati dall'avv. [RICORRENTE] in proprio a mezzo pec in data 1° febbraio 2019, nonostante il medesimo fosse disciplinarmente sospeso dall'esercizio dell'attività professionale nel periodo decorrente dall'8 dicembre 2018 all'8 febbraio 2019, svolgendo in tal modo attività non consentitagli, così violando il divieto di svolgere attività professionale in periodo di sospensione di cui all'art. 36 comma 1 COF. In Brescia in data anteriore e prossima all'1.02.2019”.

Il procedimento disciplinare n. 156-BS/2019 originava dalla comunicazione del COA di B del 10 ottobre 2018 all'avv. [RICORRENTE] - e successiva trasmissione al CDD – con cui si rilevava che nel corso del triennio di formazione obbligatoria 2014-2016 l'avvocato avrebbe conseguito solo 3 crediti formativi rispetto ai 60 previsti. L'avv. [RICORRENTE], dopo notifica del capo d'incolpazione in data 9 dicembre 2020, non svolgeva alcuna osservazione e la sezione in data 20 aprile 2022 approvava in via definitiva il capo d'incolpazione.

Il procedimento n. 285 – BS/2019 originava - in pendenza del primo procedimento - dalla segnalazione dell'avv. [BBB] la quale, edotta della sospensione dell'avv. [RICORRENTE] per una precedente sanzione per un periodo compreso tra l'8 dicembre 2018 e l'8 febbraio 2019, rilevava che l'incolpato, in data 1° febbraio 2019, aveva notificato alla [AAA] Leasing S.p.A. (difesa dalla stessa [BBB]) due atti di citazione. Per tale procedimento l'incolpato inoltrava istanza di accesso agli atti, riscontrata dal CDD, senza far seguire alcuna memoria.

Dopo la citazione a giudizio i procedimenti venivano, come detto riuniti, e si celebrava l'unica udienza dibattimentale del 7 giugno 2023 dove compariva il nominato difensore dell'incolpato allegando certificazione medica per l'impedimento a comparire dell'avv. [RICORRENTE], nonché documentazione relativa alle giustificazioni del mancato assolvimento dell'obbligo formativo contestato (certificazione sanitaria della madre attestante la grave patologia da cui era affetta da tempo e il bisogno di assistenza, articoli di giornale sulla drammatica vicenda del padre). Il difensore, all'esito della audizione dell'esponente, chiedeva un rinvio per l'esame dell'incolpato. Il CDD

rigettava la richiesta e acquisita la documentazione decideva ritenendo responsabile l'incolpato per tutti gli addebiti contestati con i capi di incolpazione di entrambi i procedimenti.

Con riferimento al procedimento n. YYYY, il CDD rilevava come dovesse ritenersi documentalmente provato il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, segnalato dallo stesso COA di appartenenza dell'incolpato. Non risultavano evidenziati dall'incolpato validi elementi di giustificazione o esimenti e, pertanto, doveva essere sanzionato l'illecito disciplinare per violazione dell'art. 11 della legge professionale forense e degli articoli n. 9 comma 1, n.15 e n.20 del codice deontologico forense.

Per quanto riguardava, invece, il Proc. n. XXXX, il CDD rilevava come dagli atti del fascicolo risultasse una "prima sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, intercorrenti dall'8 dicembre 2018 all'8 febbraio 2019" e di tale "provvedimento egli aveva avuto regolare notificazione in data 10 dicembre 2018". Parimenti risultava provato come nel periodo di sospensione – in data 1° febbraio 2019 - l'incolpato avesse notificato due atti di citazione in violazione del provvedimento disciplinare precedente. In atti "copia, non contestata né disconosciuta dall'incolpato, dell'atto sottoscritto e notificato con la relata di notifica intervenuta ad opera dell'avv. [RICORRENTE] per l'appunto nel periodo di sospensione". Di qui la violazione degli artt. 1 comma terzo, 4 comma 1, 9 comma 1 del codice deontologico forense. Inoltre, avendo l'incolpato esercitato la professione nel periodo di sospensione egli aveva altresì violato il dovere di fedeltà del proprio assistito, che, evidentemente, nel conferirgli l'incarico, ignorava l'impedimento dato dalla sospensione, così come il correlato dovere di diligenza.

La sanzione prevista per i fatti contestati ed oggetto dei due procedimenti riuniti veniva determinata nella sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi e 15 giorni.

4

L'avv. [RICORRENTE] ricorreva avverso la decisione del CDD di B, chiedendone la riforma, affinché venisse rideterminata la sanzione della sospensione di 6 mesi e 15 giorni nella più lieve misura della censura. In subordine, richiedeva una rideterminazione della durata della sospensione.

Il ricorso è incentrato su due motivi di censura.

1) In merito al primo capo d'incolpazione (proc. n. YYYY) il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del CDD degli elementi di prova adottati in sede disciplinare ed idonei a dimostrare la "difficoltà di attendere alle ordinarie occupazioni, ivi compresa la formazione continua". Più in particolare, l'incolpato ha prodotto documentazione medica (INPS, Asl Brescia, documentazione ospedaliera) attestante la grave patologia della madre e la necessità di assistenza costante. In aggiunta sono stati prodotti articoli di stampa che descrivevano il tentato omicidio da parte del padre dell'avv. [RICORRENTE] ai danni della madre e successivo suicidio dello stesso.

2) Quanto al secondo capo d'incolpazione (Proc. n. XXXX) l'avv. [RICORRENTE] conferma che la violazione del divieto di sospensione dall'attività forense si è verificata il giorno 1° febbraio 2019, a soli sette giorni dal suo scadere, con la sola notifica dei due atti di citazione. Ad ogni modo l'incolpato asserisce che il CDD non avrebbe dimostrato che l'espletamento dell'ulteriore attività si sarebbe potuto svolgere in data anteriore all'inizio della sospensione, in proposito affermando che la documentazione relativa ai due atti è risalente all'aprile del 2018. Infine, non vi sarebbe stata una violazione "del dovere di fedeltà del proprio assistito, che, evidentemente, nel conferirgli l'incarico, ignorava l'impedimento dato dalla sospensione", poiché l'incarico potrebbe essere stato conferito in data antecedente all'inizio del periodo di sospensione e, in ogni caso, non si sarebbe contravvenuto al

dovere di fedeltà poiché i medesimi clienti hanno continuato a conferire procure all'avv. [RICORRENTE] anche per le successive fasi del giudizio.

All'udienza del 9 aprile 2025 celebratasi dinanzi a questo Consiglio, all'esito della discussione, il ricorso veniva introitato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio, in relazione al primo capo di incolpazione sub a) per il procedimento di primo grado n. 156-BS/19, avente ad oggetto il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte del ricorrente.

Si deve subito rilevare che, per l'individuazione del regime di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame, dovrà farsi riferimento alla disciplina prescritta dall'art.56 della legge n.247/2012, trattandosi di condotte incontestabilmente verificatesi dopo l'entrata in vigore della ridetta norma.

Il periodo di formazione contestato è, infatti, quello relativo al triennio 2014-2016, nell'ambito del quale il ricorrente avrebbe conseguito soltanto tre crediti formativi a fronte dei sessanta previsti dalla disciplina regolamentare vigente. La decorrenza del termine prescrizione deve farsi coincidere con l'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti per il periodo di riferimento e cioè con il 31 dicembre 2016.

Con la conseguenza che l'illecito disciplinare in esame deve ritenersi consumato, avendo natura istantanea, dal 31 dicembre 2016 rispetto al quale è decorso il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare previsto dall'art. 56 della legge n.247/2012 (sette anni e sei mesi), maturato il 30 giugno 2024.

In tal senso si esprime un precedente della Suprema Corte di Cassazione, pronunciatisi in un caso simile a quello oggetto di esame in questa sede, in cui si afferma che “la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizione va individuato nell'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l'omesso svolgimento dell'attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012). (Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025)

Accertata la (sopravvenuta) prescrizione dell'azione disciplinare, nei limiti sopra delineati, resta quindi da esaminare, nel merito, esclusivamente il secondo capo di incolpazione di cui sub b), relativo al procedimento disciplinare di primo grado n. XXXX.

E' stato contestato al ricorrente di aver redatto e sottoscritto due atti di citazione in giudizio, poi notificati in data 1°febbraio 2019, “nonostante il medesimo fosse disciplinarmente sospeso dall'esercizio dell'attività professionale nel periodo decorrente dall'8 dicembre 2018 all'8 febbraio 2019”, sanzione comminata all'esito di specifico procedimento disciplinare sempre a causa del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione professionale.

Il Consiglio territoriale di disciplina ha ritenuto sussistente la prova che, oltre alla notificazione degli atti di citazione, l'incolpato avesse svolto, sempre nel periodo di sospensione, l'ulteriore attività di

“contatto con il cliente, studio della posizione e tutto quanto connesso e necessario per la predisposizione dell’atto notificato, così palesemente violando il provvedimento disciplinare precedente”.

Dal canto suo il ricorrente, pur ammettendo la notificazione dei due atti giudiziari, contesta, sia pur al solo fine dell’attenuazione della sanzione, di non aver il Consiglio di Disciplina tenuto conto, per un verso, che l’attività professionale prodromica poteva essere stata svolta prima del periodo di sospensione e precisamente nel mese di aprile 2018 (in tal senso rilevando la documentazione richiamata negli atti: perizia giurata di stima immobiliare del 13 aprile 2018), per altro verso, delle attenuanti circostanze relative alla drammatica e documentata situazione familiare in cui egli versava nel periodo in contestazione.

Aggiunge, ancora, il ricorrente che non sussisterebbe neppure la violazione del dovere di fedeltà nei confronti della parte assistita attesa la rinnovata fiducia dimostrata dal cliente, provata dal rilascio delle procure nelle fasi successive del giudizio.

Risulta incontestato che il ricorrente abbia svolto attività professionale, sia pur limitatamente alla redazione e notificazione dei due atti di citazione, nel periodo di vigenza della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione; anzi, come già evidenziato, tale condotta è stata ammessa dallo stesso ricorrente fin dal primo grado.

Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno sulla responsabilità del ricorrente in relazione al divieto prescritto dall’art. 36, comma 1, del codice deontologico forense, in quanto “pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato” (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 280 del 28 giugno 2024).

Ciò che, invece, rileva nel caso in esame è la valutazione circa la sussistenza di elementi in grado di attenuare la sanzione comminata con la decisione impugnata, one poter ritenere rispettato il principio della proporzionalità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio, fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

E’ noto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e domestica, una volta accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti tra i quali ricorrono anche il comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, le circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché i particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

E’ altresì noto il principio affermato anche di recente da questo Consiglio secondo cui “l’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti. (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 320 del 16 settembre 2024).

Come già rilevato, il ricorrente ha sempre ammesso la condotta oggetto di contestazione, sia pur limitatamente alla notifica e sottoscrizione degli atti giudiziari e non anche rispetto alle attività

prodromiche di studio della fattispecie e dei rapporti con il cliente, rispetto alle quali effettivamente non emerge per tabulas la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che tali attività siano state svolte nel periodo di sospensione.

Nella stessa prospettiva andavano considerate le circostanze relative alla drammatica situazione familiare vissuta dal ricorrente proprio nel periodo oggetto dei capi di incolpazione.

Risulta documentalmente dimostrato il grave stato di salute in cui versava la madre del ricorrente, affetta da Alzheimer in stadio avanzato sin dal 2017 e poi deceduta nel mese di [OMISSIS] 2019, nonché il tentato omicidio da parte del padre del ricorrente nei confronti della madre poi suicidatosi nel mese di [OMISSIS] 2017. Da quel momento, peraltro, il ricorrente aveva assunto la funzione di amministratore di sostegno della madre fino al decesso della stessa.

L'attenuazione della sanzione rileva anche in ragione della accertata prescrizione dell'azione disciplinare rispetto al primo capo di incolpazione, per le ragioni sopra esposte.

Alla luce di tali circostanze, in considerazione della complessiva valutazione dei fatti allegati, avuto riguardo alla gravità della condotta contestata con il secondo capo di incolpazione e tenuto conto del comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, nonché dei particolari motivi di rilievo umano e familiare e della accertata prescrizione dell'azione disciplinare rispetto al primo capo di incolpazione, deve ritenersi accoglibile la richiesta del ricorrente di attenuazione della sanzione, sebbene non nei termini in via principale indicati nel ricorso, addivenendo alla riduzione della sanzione della sospensione rispetto a quella comminata con la decisione impugnata.

Nei suddetti limiti può accogliersi il ricorso con la conseguente riforma della decisione impugnata, irrogando nei confronti del ricorrente la sanzione attenuata della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, ritenuta da questo Consiglio più adeguata al caso in esame.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto irroga nei confronti del ricorrente la minor sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;